



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219

**Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 10 Febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)**

VERBALE N. 3

OGGETTO:incarico di consulenza ed assistenza professionale in materia legale- Avv. Maria AGOVINO del foro di Cosenza, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 12,00 nella sede della Provincia di Vibo Valentia, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014;

Premesso che

- con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 2013, resa esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Straordinario ha deliberato il dissesto finanziario della Provincia di Vibo Valentia;
- con D.P.R. del 10 febbraio 2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 febbraio 2014 con nota prefettizia n. 6879/S.E.F.11 il richiamato decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: avv. Floriana Gallucci, dott. Gian Luca Bucciarelli e dott.ssa Carla Fragomeni;
- in data 5 marzo 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato;

Dato atto che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.):

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria di liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Tuel può auto-organizzarsi;
- è organo della Provincia e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quindi in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

Considerato che

- a seguito di una sommaria verifica delle istanze di ammissione alla massa passiva pervenute a tutt'oggi, parrebbe che una quota dell'importo totale, per il quale è stata avanzata richiesta di ammissione alla massa passiva, potrebbe essere considerata non ammissibile, in quanto i crediti

asseriti apparirebbero mancanti di titolo giuridico, oppure perché ricorre una duplicazione di istanze rispetto alla medesima pretesa creditoria, ecc.;

- nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, quest'Organo di Straordinario ha avuto modo di constatare che gran parte delle posizioni debitorie dell'Ente sono riconducibili ad un elevato numero di cause civili instaurate in anni precedenti - molte delle quali di particolare complessità, anche a causa dell'incompletezza della documentazione rinvenuta nei relativi fascicoli - richiedenti una specifica e specialistica competenza legale, rivolta anche all'auspicabile definizione transattiva dei debiti attraverso mirati contatti da intraprendere con i vari legali delle controparti;

- la Provincia di Vibo Valentia è priva della Dirigenza, ed attualmente tutti i servizi sono ricoperti ad interim dal Segretario Generale; pertanto non sono presenti figure idonee allo scopo;

- vista la nota del 26/10/15 prot. 7424 del Funzionario Servizio Legale con la quale si comunicava all'OSL di non poter espletare lavoro straordinario per motivi di salute e familiari;

Accertato che il problema del contenzioso risulta significativamente presente presso l'Ente anche per l'assenza, ad oggi, di un ufficio legale che possa fornire adeguata assistenza e consulenza legale; **Rilevata**, pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di supportare l'attività di questo OSL per attività di consulenza per le problematiche di natura legale prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, oltre che di assicurare la necessaria assistenza nella gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva predisponendo, all'uopo, anche eventuali atti di transazione.

Ritenuto di conferire l'incarico in questione in via fiduciaria all'Avv. Maria Agovino, del Foro di Cosenza che ha dichiarato, per le vie brevi, la propria disponibilità a collaborare con questo O.S.L., esperta soprattutto in materia di contratti e procedure concorsuali, curatele fallimentari (con nomina da parte del Presidente del Tribunale) e contenzioso degli enti locali.

Visto il curriculum vitae (in atti);

Visto il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati, approvato con D.P.R. 24/8/1993, n. 378;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali: TUEL) e successive modifiche e ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 253

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di avvalersi, per la durata di mesi dodici, della consulenza ed assistenza professionale in materia legale ad un professionista al fine di supportare l'attività di questo OSL prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, nonché di assicurare la necessaria assistenza nella definizione e risoluzione del numeroso contenzioso predisponendo all'uopo anche eventuali atti di transazione;
3. Di individuare per le attività di cui al punto sub 2) l'Avv. Maria Agovino, del Foro di Cosenza, C.F. GVMRA64R50D086G, quale professionista di fiducia di questo OSL in ragione dei requisiti di professionalità ed affidabilità attestati.
4. Di stabilire che al professionista incaricato verrà corrisposto il compenso complessivo onnicomprensivo determinato nella misura trimestrale di Euro 3.500,00 oltre IVA e C.P.A. dietro



presentazione di regolare fattura con indicazione del codice IBAN del professionista e report sull'attività svolta.

5. Di approvare, all'uopo, lo schema di convenzione (All. A) che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto che il predetto compenso è posto a carico della gestione di liquidazione;
7. Di notificare il presente atto all'Avv. Maria Agovino del Foro di Cosenza.
8. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 12,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

I Componenti:

Dott.ssa Carla Fragomeni – Presidente

Avv. Floriana Gallucci – Componente

Dott. Gianluca Bucciarelli – Componente



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA E DI SUPPORTO ALL'O.S.L

L'anno, il giornodel mese di, nella sede della Provincia di Vibo Valentia

TRA

la Commissione Straordinaria di Liquidazione

E

l'avv.

Premesso che

- con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 2013, resa esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Straordinario ha deliberato il dissesto finanziario della Provincia di Vibo Valentia;
- con D.P.R. del 10 febbraio 2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 febbraio 2014 con nota prefettizia n. 6879/S.E.F.11 il richiamato decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: avv. Floriana Gallucci, dott. Gian Luca Bucciarelli e dott.ssa Carla Fragomeni;
- in data 5 marzo 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad individuare il presidente nella persona della dott.ssa Carla Fragomeni;

Dato atto che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.):

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria di liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Tuel, può auto-organizzarsi;
- è organo della Provincia e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quindi in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

Considerato che

- a seguito di una sommaria verifica delle istanze di ammissione alla massa passiva pervenute a tutt'oggi, parrebbe che una quota dell'importo totale, per la quale è stata avanzata richiesta di ammissione alla massa passiva, potrebbe essere considerata non ammissibile, in quanto i crediti asseriti apparirebbero mancanti di titolo giuridico, oppure perché ricorre una duplicazione di istanze rispetto alla medesima pretesa creditoria, ecc.;
- nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, quest'Organo Straordinario ha avuto modo di constatare che gran parte delle posizioni debitorie dell'Ente sono riconducibili ad un elevato numero di cause civili instaurate in anni precedenti - molte delle quali di particolare complessità, anche a causa dell'incompletezza della documentazione rinvenuta nei relativi fascicoli - richiedenti una specifica e specialistica competenza legale, rivolta anche all'auspicabile definizione transattiva dei debiti attraverso mirati contatti da intraprendere con i vari legali delle controparti;
- la Provincia di Vibo Valentia è priva della Dirigenza, ed attualmente tutti i servizi sono ricoperti ad interim dal Segretario Generale; pertanto non sono presenti figure idonee allo scopo;
- vista la nota del 26/10/15 prot. 7424 del Funzionario Servizio Legale con la quale si comunicava all'OSL di non poter espletare lavoro straordinario per motivi di salute e familiari;
- **Rilevata**, pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di supportare l'attività di questo OSL per attività di consulenza per le problematiche di natura legale prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, oltre che di assicurare la necessaria assistenza nella gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva;

Con delibera n.delsi è stabilito di conferire l'incarico in questione all'avv. del Foro di, che ha dichiarato per le vie brevi la propria disponibilità a collaborare con questo O.S.L., esperta soprattutto in materia di contratti e procedure concorsuali, curatele fallimentari (con nomina da parte del Presidente del Tribunale) e contenzioso degli enti locali. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di consulenza all'OSL per le problematiche di natura legale prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, per la gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore



dell'abbattimento della massa passiva. L'incarico, che non comporta rapporto d'impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed occasionale e per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile. Il professionista s'impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente disciplinare in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma di lavoro predisposto dall'OSL.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

Il professionista per l'organizzazione del proprio lavoro ha il libero accesso ai locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso, della collaborazione dei responsabili dei competenti servizi provinciali.

Il professionista, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione del presente disciplinare secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375 cc).

Al professionista è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione della Commissione, di documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Art. 3

(Luogo e orario di esecuzione)

Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede della Provincia di Vibo Valentia che fuori sede.

Il professionista incaricato dovrà garantire una presenza sistematica in base alle necessità dell'OSL ed allo svolgimento dell'incarico così come determinato all'art. 1 del presente disciplinare, raccordandosi con i componenti dell'Osl medesimo per eventuali necessità di presenza collegiale.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di cui al presente disciplinare avrà di mesi 12 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a signature at the top right, a set of initials in the middle right, and another signature at the bottom right.

Art. 5

(Compenso)

Il compenso per le prestazioni previste dal presente disciplinare viene fissato nella misura trimestrale omnicomprensiva di Euro 3.500,00 oltre IVA e C.P.A. dietro presentazione di regolare fattura con indicazione del codice IBAN del professionista.

Il compenso sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto da inserire nel piano di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita documentazione e visto della Commissione di attestazione del lavoro effettuato.

Art. 6

(Risoluzione e recesso dal contratto)

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere unilateralmente dal disciplinare.

Art. 7

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Vibo Valentia.

E', in ogni caso, escluso il ricorso al lodo arbitrale.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, s'informa il contraente che i dati contenuti nel presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti in materia.

Art. 9

(Norme finali)

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione delle condizioni e

delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

D.ssa Carla Fragomeni

Avv. Floriana Gallucci

Dott. Gianluca Bucciarelli



Il professionista

Avv.

